



COMUNE DI ORNICA

Provincia di Bergamo



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 19 DEL 30-11-2022

Adunanza di Prima convocazione – seduta

OGGETTO: Revisione delle partecipate possedute - Ricognizione delle Società partecipate al 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.LGs 16/06/2017 n. 100.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Colomba Milesi	SINDACO	Presente
Ambrogio Quarteroni	CONSIGLIERE	Presente
Alberto Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Gianmario Fois	CONSIGLIERE	Assente
Adriano Milesi	CONSIGLIERE	Assente
Ambrogio Milesi	CONSIGLIERE	Assente
Daniel Milesi	CONSIGLIERE	Assente
Mattia Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Roberta Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Romina Regazzoni	CONSIGLIERE	Presente
Simona Sonzogni	CONSIGLIERE	Assente

Presenti 6

Assenti 5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Colomba Milesi nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 19 del 30-11-2022

OGGETTO: Revisione delle partecipate possedute - Ricognizione delle Società partecipate al 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.LGs 16/06/2017 n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. di seguito elencate:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021, accertandole nei termini di cui alle schede allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, mantenendo le partecipazioni dirette nelle sottoindicate società:
 - a. Uniacque Spa (quota detenuta: 0,02% del capitale sociale)
 - b. Servizi Comunali Spa (quota detenuta: 0,002 % del capitale sociale)
3. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi di legge;
5. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di DICHIARARE, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 nr. 267

Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/200

E S P R I M E

parere in ordine alla **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ambrogio Quarteroni

Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/200

E S P R I M E

parere in ordine alla **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ambrogio Quarteroni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Colomba Milesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, 1° comma D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.)

Pubblicazione numero 209

Certifico io sottoscritto De Filippis Vincenzo su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li, 06-12-2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale

Li 06-12-2022

SEGRETARIO COMUNALE
De Filippis Dott. Vincenzo
